

Allgemeines Treuunternehmen

No. 11 - Marzo 2004

In questo numero:

- **Sviluppi nel diritto delle fondazioni**
- **L'imposta statunitense alla fonte (US withholding tax) e la problematica che ruota intorno alle innovazioni dello stato di «Qualified intermediary» (QI) – pubblicate il 10 luglio 2003**
- **Nuovo contenuto minimo delle generalità nelle denunce per l'iscrizione nel registro pubblico del Liechtenstein**

Sviluppi nel diritto delle fondazioni

Nelle ultime settimane sulla stampa del Liechtenstein si è parlato ripetutamente delle fondazioni del Liechtenstein. Riteniamo pertanto opportuno entrare brevemente nel merito di tali sviluppi per eliminare nella misura del possibile eventuali confusioni. Quesiti sono sorti soprattutto sulla destinazione (definizione delle finalità) di fondazioni depositate (in particolare fondazioni a carattere familiare). Quanto segue, di conseguenza, prende in considerazione la fondazione depositata che per una maggior tutela della segretezza non viene iscritta nel registro pubblico, ma per la quale presso l'Ufficio del Catasto e del Registro pubblico viene depositato solo lo statuto della fondazione.

A norma dell'Art. 552 PGR (Diritto delle persone e delle società del Liechtenstein), per istituire una fondazione fra

l'altro è necessario la dedica di un patrimonio per una finalità specificamente definita. Rientrano fra le finalità in particolare quelle religiose come pure le finalità familiari e di carattere filantropico.

Con decreto del 17 luglio 2003 (1 CG.2002.262) la Suprema Corte di giustizia del Principato (OGH) ha deciso fra l'altro che non può essere istituita una fondazione depositata con la finalità di "Investimento ed amministrazione di beni mobili di qualsiasi tipo. Detenzione di partecipazioni e di altri diritti nonché attuazione degli affari connessi". Una finalità del genere non rispetterebbe le norme di legge secondo le quali i beneficiari devono essere determinati o determinabili. Questa finalità conterrebbe solo entità ed amministrazione del patrimonio della fondazio-

ne come pure gli affari connessi. L'utilizzo del patrimonio della fondazione in questa destinazione non sarebbe definito e quindi consentirebbe una certa discrezione. Tale discrezione spetterebbe però esclusivamente al fondatore.

Contro questo decreto della Suprema Corte di giustizia è stato presentato ricorso alla Corte di Stato del Liechtenstein (STGH). La Corte di Stato con sua sentenza del 18 novembre 2003 (STGH 2003/65) ha annullato il decreto contestato della Suprema Corte di giustizia e rimandato la vertenza alla Suprema Corte di giustizia per un nuovo dibattito ed una nuova decisione vincolata alla concezione giuridica della Corte di Stato.

Come risultato della sentenza della Corte di Stato, le fondazioni esistenti che contengono una finalità del genere o si-

milare (data di riferimento: istituzione prima del 24 novembre 2003) possono appellarsi al principio dell'affidamento (buona fede), perché l'Ufficio del Catasto e del Registro pubblico ha accettato lo statuto della fondazione. Le fondazioni depositate sono quindi nate legittimamente.

La Corte di Stato però osserva anche e si appella al legislatore perché provveda affinché le fondazioni depositate che non soddisfano la nuova giurisprudenza siano sanate entro un termine adeguato. Il termine per la sanatoria non è stato prestabilito. Il legislatore ora dovrà pensare entro breve termine alla definizione della finalità ed ai termini. Infine è anche una questione di diritti d'intervento, d'organizzazione e d'amministrazione del fondatore e del consiglio di fondazione e come questa discrezionalità viene applicata in modo legittimamente più concreto per rendere attuabile la giurisprudenza. Conformemente alla norma di legge si può poi giudicare se e come deve essere attuata una sanatoria.

La sentenza della Corte di Stato ha ripercussioni anche sulla prassi dell'Ufficio del Catasto e del Registro pubblico nel rilascio di certificati ufficiali, l'Ufficio del Registro in futuro dovendo rilasciare ancora solo certificati ufficiali che non diano l'impressione che il deposito dell'atto di fondazione sia un atto

costitutivo. I certificati ufficiali relativi alle fondazioni depositate in futuro si riferiranno esclusivamente al contenuto degli atti e dei documenti depositati. L'Ufficio non rilascia quindi nessuna dichiarazione legale sulla sussistenza/insussistenza di una fondazione depositata, ma attesta solo il contenuto dei documenti depositati presso l'ufficio.

Una sufficiente destinazione (definizione delle finalità) è decisiva per l'ammissibilità del deposito di una fondazione presso l'Ufficio del Catasto e del Registro pubblico. I documenti da depositare presso l'Ufficio del Catasto e del Registro pubblico devono contenere una "definizione sufficientemente determinata della finalità della fondazione", che faccia capire come minimo come viene utilizzato il patrimonio della fondazione ed in base a quali criteri perlomeno di massima viene delineata la cerchia dei beneficiari.

Al momento all'Ufficio del Catasto e del Registro pubblico non è possibile pubblicare esempi standard concreti di definizioni delle finalità ammissibili, bensì l'ammissibilità della destinazione viene valutata di caso in caso dall'Ufficio del Registro e nelle successive decisioni giudiziarie seguiranno poi indicazioni esplicative in proposito.

Ci aspettiamo che la Dieta nazionale (Parlamento) già nell'aprile 2004 si oc-

cupi della lettura della novella di legge sul diritto delle fondazioni. Fino ad allora si può solo osservare che una fondazione ad esempio con la seguente definizione della finalità "Investimento ed amministrazione del patrimonio della fondazione nonché distribuzioni ai beneficiari secondo gli statuti aggiuntivi e regolamenti" e con statuti aggiuntivi autenticati, pubblicati dal fondatore, con determinati beneficiari soddisfa in misura sufficiente i criteri della definizione della finalità.

Ci si consenta inoltre di menzionare che gli sviluppi internazionali, ma anche il diritto svizzero ed austriaco delle fondazioni, gettano la loro ombra sulla prassi giudiziaria del Liechtenstein. Le fondazioni del Liechtenstein spesso hanno i loro denari all'estero, perciò gli statuti e gli statuti aggiuntivi di una fondazione dovranno opportunamente tener conto anche delle leggi e della giurisprudenza all'estero.

L'imposta statunitense alla fonte (US withholding tax) e la problematica che ruota intorno alle innovazioni dello stato di «Qualified Intermediary» (QI) – pubblicate il 10 luglio 2003

Questo tema per le banche del Liechtenstein e le banche svizzere in veste di partner contrattuale dell'americano «Inland Revenue Service» (IRS) (partner contrattuale QI) è un atto permanente ed è tuttora di grande attualità per il mandatario fiduciario del Liechtenstein quale organo di fondazioni e trust.

Con decorrenza dal 2004 l'IRS ha aggiunto nel contratto una nuova sezione 4A, valida per tutti gli accordi QI.

Gli adeguamenti dei cosiddetti accordi QI effettuati dall'IRS si estendono anche agli accordi già stipulati in precedenza. La banca (la "parte contraente" dell'IRS) inclusa nel contratto, in base alle disposizioni contrattuali può rivendicare il diritto di non fornire all'IRS i dati del beneficiario titolare del conto documentato presso di essa che percepisca rilevanti entrate da investimenti statunitensi soggetti ad un'imposta statunitense alla fonte. Questi vantaggi valgono per cosiddetti beneficiari diretti di un conto, ossia ad esempio per titolari di conti che siano persone fisiche, società per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative. Il partner contrattuale dell'IRS in caso di beneficiario non diretto, ossia di rapporti di conto «trasparenti», laddove il titolare del conto non è considerato il beneficiario finale, è tenuto a comunicare il beneficiario su un modulo 1042-S separato. Ciò di regola dovrebbe accadere nel

caso di una fondazione o di un trust, a meno che non si tratti di un «Complex Trust». La maggior parte delle fondazioni e dei trust esistenti nel Liechtenstein dovrebbero essere trattati come «grantor trusts» a scopi fiscali in US, perché il beneficiario normalmente è anche la persona che apporta i fondi nella fondazione o nel trust e su richiesta del beneficiario i diritti di beneficio possono in ogni caso essere modificati.

Il partner contrattuale dell'IRS in ogni modo per fondazioni e trust può eccezionalmente indicare solo «in pool» i beneficiari, senza indicarne i nominativi sul modulo 1042-S. Ciò vale se la fondazione o il trust, che sono da considerare «non-US grantor trust» o «non-US simple trust», per ogni anno di calendario hanno percepito dal partner contrattuale dell'IRS proventi per non più di USD 200'000, che rientrano nell'accordo. Vigè inoltre che:

- a) il titolare del conto rende pubblici al revisore del partner contrattuale dell'IRS tutti i documenti che consentano al revisore QI di valutare che tutti i documenti sui beneficiari esistono nella corretta forma prescritta;
- b) i moduli W-8IMY e W-8BEN devono essere sottoscritti per intero;
- c) la ritenuta alla fonte deve essere trattenuta.

Ci sono dettagli supplementari relativi ad eccezioni, però essi non sono rile-

vanti per la maggior parte delle fondazioni e dei trust di cui sono organi dei mandatarie fiduciari del Liechtenstein che non sono partner contrattuali dell'IRS.

È da rilevare come l'IRS abbia adeguato rapidamente gli accordi esistenti, nota bene con effetto retroattivo per gli accordi QI. Il mandatario fiduciario ed il beneficiario sono ben consigliati nella stesura della giusta struttura e nel recepire la mentalità dell'amministrazione americana delle imposte.

Nuovo contenuto minimo delle generalità nelle denunce per l'iscrizione nel registro pubblico del Liechtenstein

Secondo informazioni dell'Ufficio del Catasto e del Registro pubblico del Liechtenstein dal 1° febbraio 2004 le denunce per l'iscrizione nel registro pubblico devono contenere come minimo le seguenti generalità:

- cognome, nome,
- cittadinanza,
- nome della via e numero di casa,

– sigla della nazionalità, codice di avviamento postale e nome della località.

Supponiamo che nei prossimi 4 mesi una nuova disposizione esigerà di aggiungere la data di nascita.

Le indicazioni relative a cognome e nome devono corrispondere alle regi-

strazioni del rispettivo ufficio di stato civile ed almeno un nome di battesimo deve essere scritto per esteso.

Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione presso l'Allgemeines Treuunternehmen l'autore di questi articoli, Signor Roger Frick, dipl. revisore dei conti, dipl. economista aziendale FH.

Allgemeines Treuunternehmen

Aeulestrasse 5
C. P. 83
FL-9490 Vaduz
Principato di Liechtenstein

Telefono +(423) 237 34 34
Telefax +(423) 237 34 60
Internet www.atu.li

Questa pubblicazione è edita anche nelle lingue inglese, francese e tedesco.

L'ATU Bulletin è una pubblicazione edita sporadicamente dall'Allgemeines Treuunternehmen, Vaduz. Il contenuto serve solo da informazione in generale e non sostituisce la consulenza legale.